

Quesito del Servizio Supporto Giuridico Codice identificativo: 3360 Data emissione: 03/04/2025 Argomenti: Incentivi per funzioni tecniche Oggetto: Estensione delle incompatibilità previste per il RUP ai suoi collaboratori Quesito:

Si pone una questione che acquisisce rilevanza ai fini dell'attribuzione degli incentivi alle funzioni tecniche di cui all'art. 113 del D.Lgs. 50/2016 (previgente Codice dei contratti pubblici). Nella vigenza del D.Lgs. 50/2016, le Linee Guida ANAC n. 3, in tema di "Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico del procedimento per l'affidamento di appalti e concessioni", stabilivano, al paragrafo 9, fra l'altro, che "Le funzioni di RUP (...) e direttore dei lavori non possono coincidere nel caso (...) di interventi di importo superiore a 1.500.000 di euro". Dunque, per gli interventi di importo superiore a 1.500.000 euro, le funzioni di RUP e D.L. dovevano essere svolte da soggetti diversi. Si chiede di sapere se in tale ipotesi l'incompatibilità riguardi unicamente la figura del RUP, oppure essa si estenda anche ai suoi collaboratori. Detto in altri termini: laddove il RUP non possa coincidere con il direttore dei lavori, i suoi collaboratori possono essere collaboratori del direttore dei lavori, oppure no? Si evidenzia che la questione si presenta in termini analoghi anche con riguardo al nuovo Codice dei contratti pubblici, essendo rimasta inalterata detta incompatibilità (è stato modificato solo l'importo massimo dei lavori per i quali essa ricorre).

Risposta aggiornata

In generale si ricorda che nell'ambito della normativa in materia di lavori pubblici il rapporto tra il RUP e il Direttore dei Lavori (DL) è di stretta collaborazione, ma con ruoli e responsabilità distinti in quanto il DL segue specificamente la fase dell'esecuzione dell'appalto mentre il RUP ha un ruolo di supervisione e controllo sull'intero processo contrattuale. Ciò posto, nel codice previgente di cui al d. lgs. 50/2016, come anche nel codice di cui al d. lgs n. 36/2023, non si riscontra un divieto allo svolgimento del ruolo di collaboratore del RUP e del Direttore dei Lavori da parte dello stesso soggetto, purché vengano rispettate le norme vigenti (ad esempio non vi sia un conflitto di interessi). Occorre considerare anche l'attività che è chiamato a svolgere il collaboratore, se vengono in considerazione direttori operativi o ispettori di cantiere. Si ricorda che il c.d. decreto correttivo ha inserito nell'art. 15 del d.lgs 36/2023 l'ipotesi della delega delle operazioni esecutive. Pertanto si rimandano alla stazione appaltante le valutazioni relative al caso concreto, specie se venissero in considerazione lavori di importo superiore a 1.500.000 di euro.